



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg. del 30/03/2019	OGGETTO:	Approvazione Piano Economico Finanziario – Scadenze di pagamento – Tariffe della componente TARI – Anno 2019.
----------------------------------	-----------------	---

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 16:20 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
Antonio ROSATO	Si	
Daniele CASILLI	Si	
Sonia CUPPONE	Si	
Paola GALIZIA	Si	
Silvia GRASSO	Si	
Gaetano IANNE	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Marco LIGORI	Si	
Gianpiero MANNO	Si	
Vincenzo MARINACI	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Alessandro RUGGERI	Si	
Iolanda VERDESCA	Si	

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Dott. Stefano PAPA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.

- **TARI (tributo servizio rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato - città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il DL n. 16 del 06/03/2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale"

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 6/10/2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e

le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (**IUC**) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti, che si allega alla presente facendo parte integrante e sostanziale, redatto dall'ufficio competente e dal quale si evince che la tariffa relativa alle utenze domestiche ha subito una riduzione dovuta all'accertamento di una maggiore superficie tassabile, di contro risulta un aumento della tariffa relativa alle utenze non domestiche in quanto la superficie delle stesse ha subito un decremento dovuto alla cessazione di alcune attività;

VISTA la legge di Bilancio 30 dicembre 2018 n.145;

VISTO il Decreto Ministeriale del 25.01.2019 con il quale si stabilisce che, per l'anno 2019 è differito al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

CONSIDERATO che è opportuno stabilire il versamento del tributo in quattro rate con le seguenti scadenze:

1^ rata 30 giugno 2019;

2^ rata 31 Agosto 2019;

3^ rata 31 Ottobre 2019;

4^ rata 7 Dicembre 2019;

VISTO il parere del Revisore Unico che si allega alla presente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi art 49 del D. Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 13
 - Favorevoli N. 8
 - Astenuti N. 2 (Cuppone e Manno)
 - Contrari N. 3 (Grasso, Marinaci e Ruggeri)
- espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1) DI DARE atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE l'allegato Piano Economico-Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019;

3) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti nell'allegato Piano Economico Finanziario, che si allega alla presente facendo parte integrante e sostanziale, redatto dall'Ufficio competente e dal quale si evince che la tariffa relativa alle utenze domestiche ha subito una riduzione dovuta all'accertamento di una maggiore superficie tassabile, di contro risulta un aumento della tariffa relativa alle utenze non domestiche in quanto la superficie delle stesse ha subito un decremento dovuto alla cessazione di alcune attività;

4) DI APPROVARE il versamento del tributo in quattro rate con le seguenti scadenze:

1^ rata 30 giugno 2019;

2^ rata 31 Agosto 2019;

3^ rata 31 Ottobre 2019;

4^ rata 7 Dicembre 2019;

5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione;

6) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

7) DI DARE ATTO, altresì, che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato al verbale di seduta.

=====

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 13
 - Favorevoli N. 8
 - Astenuti N. 2 (Cuppone e Manno)
 - Contrari N. 3 (Grasso, Marinaci e Ruggeri)
- espressa per alzata di mano,

DELIBERA

= **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 04/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 370 del Reg.).

Data 04/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2019

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
